REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Antincendio Protezione civile e Autoparco

FORNITURA DI TRATTORI AGRICOLI ED ATTREZZATURE ABBINATE

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 222 DEL 27.11.2013
RETTIFICA CON DETERMINAZIONE N. 24 DEL 26.03.2014

C.I.G. 5445736B80

Progetto della fornitura ai sensi dell'art. 279 DPR n. 207/2010

Parte I

1. Relazione tecnico illustrativa

La Legge Regionale del 9 giugno 1999, n. 24 nell'istituire l'Ente Foreste della Sardegna, gli attribuisce, tra gli altri, i compiti di "amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale (…) curandone la sorveglianza la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione (…)" e di "provvedere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni (…)".

Per svolgere tali funzioni istituzionali, l'Ente Foreste si avvale di un parco macchine ed attrezzature che in molti casi deve essere rinnovato ed in altri potenziato.

Nel proseguire la campagna di rinnovamento e potenziamento, commisurata con le disponibilità finanziarie, pur non volendosi discostare molto dalla gara bandita nel 2011, si è individuata una tipologia di trattori di dimensioni compatte, potenza media, protezione forestale ed una dotazione di attrezzature minima che possa garantire una certa versatilità di utilizzo in relazione alle attività forestali in genere ed alle attività svolte nei Complessi forestali dove talvolta la carenza di mezzi rende necessario l'utilizzo di uno stesso trattore per più impieghi.

A tal fine si è ritenuto di procedere all'acquisto di 5 trattori agricoli di potenza non inferiore agli 85 CV con opportuna protezione forestale dotati di caricatore frontale con benna terra, decespugliatore a martelli da applicare anteriormente al trattore, lama livellatrice posteriore, verricello forestale, cassoncino all'attacco a tre punti posteriore per carico legna da ardere o inerti.

Nell'intento di evitare il più possibile rischi di incompatibilità fra i trattori e le relative attrezzature si è ritenuto di prevedere con un lotto unico dove le ditte partecipanti dovranno offrire il "pacchetto" trattori-attrezzature abbinate praticamente pronto per l'uso e corredato di immatricolazioni.

2. Informazioni ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. b D.Lgs. n. 81/2008

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 l'obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) non si applica alle mere forniture di materiali e attrezzature.

La consegna della fornitura avverrà presso il piazzale di scarico dell'autoparco di uno dei Servizi Territoriali dell'Ente Foreste della Sardegna, rispondente alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; per piazzali di scarico che non hanno accesso diretto dalla strada pubblica, il percorso dall'ingresso del cantiere al luogo di scarico risulta essere privo di rischi ad eccezione di quelli indicati mediante apposita segnaletica.

Eventuali ulteriori istruzioni relative alla sicurezza verranno fornite alla ditta incaricata prima della consegna della fornitura.

3. Oneri complessivi

L'appalto ha per oggetto la fornitura di trattori agricoli con attrezzature abbinate, per un importo stimato messo a base dell'appalto pari a euro 404.000,00 oltre IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana. Non ci sono oneri per la sicurezza.

4. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale è costituito dal presente articolo. Tutto quanto riportato di seguito deve essere garantito come condizione minima pena l'esclusione.

TRATTORI AGRICOLI CON ATTREZZATURE ABBINATE

(Base d'Asta Euro 404.000,00 Oltre IVA di legge)

DESCRIZIONE GENERALE:

Trattore agricolo di potenza non inferiore a 85 CV, con protezione forestale, sollevatore idraulico anteriore e posteriore, PTO anteriore e posteriore, caricatore frontale con benna ed attrezzature come di seguito specificate.

Il trattore deve rispettare la normativa di emissione in vigore al momento della pubblicazione del presente bando.

Devono essere presenti le dichiarazioni di conformità ed i manuali d'uso e manutenzione relativi a: trattore, caricatore frontale, benna, alberi cardanici, fune del verricello, verricello, decespugliatore, lama livellatrice, cassoncino.

Tutte le attrezzature e l'allestimento del trattore devono essere opportunamente omologati.

Il trattore deve essere immatricolato. L'immatricolazione avverrà, a carico del fornitore, a seguito di esito positivo della verifica di conformità.

Trattore ed attrezzature devono essere assolutamente compatibili, dotati di congrua zavorratura anteriore e posteriore e pronti per l'uso.

Devono essere specificati i termini temporali di garanzia e le parti a cui la stessa è estesa.

Devono essere presenti almeno tre centri di assistenza autorizzati nella Regione Sardegna

Quantità: **5 unità**

CARATTERISTICHE MINIME INDEROGABILI:

TRATTORE (5 unità)

1. Tipologia: trattore agricolo a 4 ruote motrici.
2. Motore: diesel, turbo con intercooler, almeno 4 cilindri raffreddato ad acqua.
3. Potenza massima (CE 97/68, ECE R120, 2000/25EC, ISO TR13396): non inferiore a 85 CV.
4. Cambio sincronizzato con minimo tre rapporti sottocarico a pulsante, marce minimo 30+30.
5. Frizione cambio a comando elettroidraulico a pulsante e pedale.
6. Inversore idraulico sottocarico.
7. Doppia trazione con innesto elettroidraulico a pulsante.
8. Frenatura integrale idrostatica con freni indipendenti a 4 dischi in bagno d'olio sulle quattro ruote.
9. Bloccaggio differenziale anteriore e posteriore a comando elettroidraulico a pulsante.
10. Altezza massima di ingombro inferiore a m 2,65.
11. Cabina di guida insonorizzata e climatizzata.
12. Gancio posteriore cat "C" più gancio cat D2.
13. Frenatura rimorchio idraulica e solidale con quella del trattore.
14. Sollevatore anteriore con attacco a tre punti; dispositivi di aggancio rapido; capacità di sollevamento congrua per il peso del decespugliatore forestale proposto; il sollevatore dovrà avere larghezza delle stegole regolabile o almeno idonea per l'aggancio del decespugliatore.
15. Sollevatore posteriore di cat. 2 con almeno 3000 kg di capacità di sollevamento alle rotule; terzo punto idraulico; tirante dx a regolazione idraulica e manuale; dispositivi di aggancio rapido e rotule.
16. Distributori: A) posteriormente minimo 3 distributori idraulici ausiliari a doppio effetto con regolatore di flusso; B) Anteriormente: almeno il numero di distributori necessario per l'accoppiamento con il decespugliatore forestale proposto.
17. Pompa olio servizi (distributori, sollevatori ecc) con capacità minima di 60 litri al minuto.
18. PTO posteriore almeno 540 - 540E e sincronizzata con innesto elettroidraulico.
19. PTO anteriore idonea per l'azionamento del decespugliatore forestale proposto.
20. Pneumatici posteriori di larghezza almeno mm 420.
21. Opportuna zavorratura anteriore e posteriore in relazione alle attrezzature da abbinare;
22. Lampeggianti
23. Kit attrezzi (martello, tenaglia, chiavi principali);
24. Immatricolazione inclusa;
25. Macchina completamente omologata;
26. Protezione forestale, omologata, come segue:
    I. protezione frontale: a protezione del radiatore e del muso del trattore; consistente nel montaggio di una griglia, di un telaio in acciaio coperto da una robusta rete metallica per impedire la penetrazione di rami e l'urto con ostacoli e piante in piedi;
    II. protezione ventrale: una robusta lamiera in acciaio a protezione della parte inferiore della struttura del trattore, della trasmissione, degli organi di sterzo, degli assi, minima riduzione della luce a terra;
    III. protezioni laterali: robuste reti metalliche o strutture in acciaio che impediscono la penetrazione di rami o oggetti nel vano motore;
    IV. protezioni sulla cabina: rinforzi con profilati o telai tubolari aggiuntivi da ancorare alla struttura portante del trattore; le finestre anteriori e posteriori debbono essere protette con reti o griglie metalliche per evitare la rottura dei cristalli;
    V. scalini di accesso: accorciati con l'eliminazione dello scalino più basso o sostituiti con scalini in gomma;
    VI. fari: adeguatamente protetti con una rete metallica; in alternativa si possono impiegare fari estraibili con attacchi rapidi;
    VII. pneumatici: saldatura di un tondino o un tubo di acciaio sul bordo del cerchione e a protezione della valvola;

CARICATORE FRONTALE CON BENNA (come allestimento previsto in sede di omologazione del trattore) (5 unità)

1. Forza di sollevamento minimo 1200 kg.
2. Sistema di autolivellamento a parallelogramma meccanico.
3. Altezza massima di sollevamento al perno minimo 3500 mm.
4. Sistema di aggancio/sgancio rapido del caricatore al/dal trattore.
5. Dotazione di supporti meccanici o altri meccanismi di bloccaggio per eventuali operazioni di manutenzione sotto il caricatore alzato.
6. Comando monoleva.
7. Piedi di appoggio.
8. Benna terra.
9. Dotazione di protezioni per i denti della benna per la circolazione stradale.
10. Montaggio incluso.

VERRICELLO FORESTALE (5 unità)

1. Portato sull'attacco a tre punti cat. 2.
2. Azionamento elettroidraulico.
3. Forza di tiro massima non inferiore ai 5500 kg.
4. Tamburo di diametro almeno 250 volte il diametro del filo elementare della fune proposta.
5. Frizione multi disco (almeno tre).
6. Carrucola di uscita fune in posizione alta e ventrale.
7. Almeno m 110 di fune adeguata alla forza di tiro con coefficiente di sicurezza uguale a 1,5.
8. Giunto cardanico in grado di sopportare la potenza massima trasmessa dalla PTO (in relazione al trattore cui il verricello è proposto abbinato).
9. Rete di protezione.
10. attrezzature per l'aggancio dei tronchi (ogni singolo verricello dovrà esserne dotato):
    I. 10 ganci cocker per catene da 7 e 8 mm;
    II. 10 catene con maglia quadrata da 7 mm e 250 cm di lunghezza;
    III. 2 capichiusi da 6000 kg riferiti ad anello semplice;
    IV. 2 carrucole da 6000 kg all'anello di aggancio.

CASSONCINO (5 unità)

1. Attacchi per sollevatore di cat. 2.
2. Leva per lo scarico manuale.
3. Di robusta esecuzione per il carico di legna da ardere, ghiaia, pietre.
4. Larghezza non superiore all'ingombro minimo in larghezza del trattore.
5. Sponde su tre lati, lato opposto al lato attacco senza sponda per consentire carico di materiali a sfioro in retromarcia.

LAMA LIVELLATRICE POSTERIORE (5 unità)

1. Esecuzione normale.
2. Rotazione idraulica.
3. Rinforzi contro la deformazione.
4. Larghezza della lama 2,20 m.
5. Lama di lavoro intercambiabile realizzata in acciaio di durezza HB 450 o superiore.

DECESPUGLIATORE A MARTELLI (5 unità)

1. Macchina adatta alla potenza del trattore proposto.
2. Utilizzo sull'attacco a tre punti anteriore al trattore.

3. Larghezza d'ingombro non superiore alla larghezza minima del trattore alle ruote posteriori e non inferiore alla carreggiata minima posteriore.
4. Slitte d'appoggio antiusura.
5. Arco di protezione regolabile.
6. Cofano con cilindro idraulico.
7. Diametro massimo di triturazione almeno 10 cm.
8. Rotore con martelli a scomparsa, azionato da almeno 4 cinghie.
9. Peso minimo 800 kg (arco di protezione incluso).
10. Giunto cardanico incluso.

Parte II

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 1

Direttore dell'esecuzione

L'Ente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.

L'esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal direttore dell'esecuzione.

Art. 2

Termini di consegna

La consegna dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni consecutivi naturali.

Il suddetto termine decorre dalla data di stipulazione del contratto o di approvazione qualora lo stesso sia espressamente sottoposto a condizione sospensiva.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 7 del presente atto.

La consegna si intende eseguita ai fini della verifica di conformità con la consegna della merce presso l'autoparco di uno dei Servizi Territoriali dell'Ente. Il completamento della fornitura si avrà con la consegna delle targhe e delle carte di circolazione dei trattori che costituisce una condizione essenziale per il pagamento del corrispettivo. L'avvio delle pratiche di immatricolazione (a carico del fornitore in quanto parte integrante della fornitura come sopra specificato) seguirà l'esito positivo della verifica di conformità.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 7 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura. Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, e non verranno prese in considerazione.
Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza è potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno. La risoluzione contrattuale determinerà l'incameramento della cauzione.

Art. 3

Modalità delle consegne

Ai sensi dell'art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.
La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all'atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.
Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto al quale la fornitura si riferisce nonché i certificati e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.
Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.
Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.
Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

Art. 4

Luogo di consegna

Le consegne dovranno avvenire presso l'autoparco di uno dei Servizi Territoriali dell'Ente Foreste della Sardegna come concordato in sede di stipula del contratto.

Art. 5

Modalità delle consegne

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto al quale la fornitura si riferisce.
Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.
Tutte le spese di imballaggio, di trasporto e montaggio sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.
Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

Art. 6

Tutela dei lavoratori

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7

Penalità nell'esecuzione

In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, ferma l'eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l'operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell'importo contrattuale. Nel comunicare l'irrogazione della sanzione, il direttore dell'esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all'uopo un termine congruo.

Qualora l'applicazione complessiva delle penali determini un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

PARTE III

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Art. 8

Verifica di conformità

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione procederà a verificare la regolare esecuzione della fornitura, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e secondo le modalità previste dal presente atto.

Il direttore dell'esecuzione potrà nominare uno o più dipendenti dell'Amministrazione in possesso di competenze idonee a fornire supporto per la verifica di conformità.

Art. 9

Oneri per le operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di regolare esecuzione sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica i mezzi necessari ad eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 10

Verifica di conformità in corso di esecuzione

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare una verifica di conformità in corso di esecuzione presso i centri di produzione dell'impresa fornitrice. Ai controlli devono presenziare l'esecutore, un rappresentante della stazione appaltante, oltre al direttore dell'esecuzione che effettua la verifica.

Della verifica in corso di esecuzione è redatto apposito verbale, che riferisce anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale, sul rispetto dei termini e contiene le osservazioni e i suggerimenti necessari.

Le spese relative saranno a carico dell'impresa fornitrice, ad esclusione di quelle di viaggio che saranno a carico dell'Ente.

Art. 11

Luogo e tempo delle operazioni di verifica

I controlli verranno effettuati presso l'autoparco dell'Ente dove è avvenuta la consegna entro 20 giorni dalla stessa data di consegna.

La verifica di conformita' e' conclusa entro il termine di giorni 10.

Qualora le operazioni dovessero prolungarsi rispetto al termine previsto, il direttore dell'esecuzione (soggetto incaricato della verifica di conformità) trasmetterà formale comunicazione all'esecutore, con l'indicazione delle cause del ritardo e dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

Art. 12

Procedimento di verifica

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Il direttore dell'esecuzione procederà a verificare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonchè nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Si verificherà inoltre che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica fissa il giorno del controllo definitivo e ne dà tempestivo avviso all'esecutore, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità é redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore e degli assistenti dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Al termine della verifica di conformità con esito positivo il fornitore avvierà le pratiche di immatricolazione dei trattori.

Art. 13

Certificato di verifica di conformità

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il termine di esecuzione contrattuale, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, gli eventuali verbali in corso di esecuzione, il verbale di controllo definitivo, l'importo totale da pagare all'esecutore.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento.

PARTE IV

Art. 14

Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia del prodotto indicato nell'offerta, o comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.
A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

Art. 15

Obblighi di cui alla Legge 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l'esecuzione del contratto d'appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 16

Varianti in corso di esecuzione

Sono ammesse variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 311 del DPR n. 207/2010.

Art. 17

Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dall'Amministrazione in favore del fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all'emissione del certificato di verifica di conformità, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità qualora l'Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data.

Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica da parte dell'Ente della regolarità contributiva dell'impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010.

Emesso il certificato di conformità ed effettuato il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell' esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 18

(Foro competente)

Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

Il Direttore del Servizio

Paolo Botti